

Repertorio numero 23.896.- ————— Fascicolo numero 14.593.-

————— COSTITUZIONE DI FRATERNITA DI MISERICORDIA —————

————— Repubblica Italiana —————

L'anno millenovecentoottantotto (1988) questo giorno ventisei
(26) del mese di luglio in VAGLIA al civico numero 48 di Via
Angiolo Nardi da Razzo, piano terreno, nella Parrocchia di
San Pietro a Vaglia. —————

Avanti a me Avvocato Andrea SALANI, Notaio alla residenza di
Firenze e iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni per
avervi i signori comparenti - a ciò idonei - espressamente e
concordemente rinunciato con il mio consenso, sono personal-
mente comparsi i signori: —————

1) Mario MAZZONI, nato a Vernio il 29 (ventinove) settembre
1929 (millenovecentoventinove) e domiciliato a Vaglia in Via
Bolognese 16, operaio; —————


2) Paolo NATALI, nato a Agliana il 10 (dieci) marzo 1942
(millenovecentoquarantadue) e domiciliato a Vaglia in Via An-
giolo Nardi da Razzo 34, impiegato; —————

3) Andrea TARLINI, nato a Fiesole il 14 (quattordici) agosto
1960 (millenovecentosessanta) e domiciliato a Vaglia in Via
Fontebuona Campagna 5, impiegato; —————

4) Letizia TARLINI, nata a Firenze il 30 (trenta) ottobre
1962 (millenovecentosessantadue) e domiciliata a Vaglia in
località Mattio numero 28, operaia; —————

REGISTRATO
A FIRENZE II
11-8-1988
AL NUMERO
5451
CON LIRE
51.000.00

Autografo



COSTITUISCONO

una Associazione caritativa e di soccorso a ispirazione cristiana secondo le seguenti modalità. _____

1) La Associazione assume il nome di _____

= "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VAGLIA". _____

2) La Fraternita ha la sua Sede nel Comune di Vaglia al civico numero 33 di Via Angiolo Nardi da Razzo. _____

3) La Fraternita sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto composto di numero cinquantuno (51) articoli e scritto a xerocopia in pagine diciotto e parte della diciannovesima di dieci mezzi fogli di carta poi bollata con lire cinquemila, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per volontà delle parti. _____

secondo foglio

4) I comparenti dovendo procedere alla nomina del Magistrato (Consiglio Direttivo) temporaneo secondo gli articoli 30 e 31 dello Statuto dell'Associazione come sopra allegato determinano in dieci (sino a diversa decisione dell'Assemblea) il numero dei membri del Magistrato temporaneo stesso e nominano e eleggono quali componenti questo Magistrato (Consiglio Direttivo) provvisorio - con le qualifiche e cariche appresso indicate per ciascuno - i signori: _____

- Mario MAZZONI, Presidente; _____

- Paolo NATALI, Vice Presidente; _____

- Andrea TARLINI, Consigliere Segretario; _____

Firmato Paolo Natali _____

Firmato Tarlini Andrea _____

Firmato Tarlini Letizia _____

Firmato Baroncini Andrea _____

Firmato Calamai Antonella _____

Firmato Galeotti Luciano _____

Firmato Don Mario Martinuzzi _____


Firmato Mauro Scarpelli _____

Firmato Rossella Scarpelli _____

Firmato Berni Massimo _____

Firmato Andrea Salani notaio _____

terzo foglio



Repertorio numero 23.896.- ← Fascicolo numero 14.593.-

ALLEGATO "A"

di letto e corresponsione di medicine o di aiuti; donazioni di sangue e di organi; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi dell'articolo 23.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

La Fraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

Art. 4

La Fraternita non potrà partecipare nè aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 5

La Fraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres avente sede in Firenze, Piazza San Giovanni n. 1 e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Presidente della Fraternita rappresenta la Fraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa Confederazione nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Art. 6

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ("Fraternitas Misericordiae") nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale, con inserito il simbolo della "CARITA".

Art. 7

La divisa dei fratelli^e sorelle per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è costituita da una veste bianca di tipo infermiristico, munita sul petto dello stemma della Fraternita.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre può essere adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia col simbolo F/M.



Art. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione (art. 26).

Art. 14

AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

Potranno essere aggregati alla Fraternita dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Fraternita per questa aggregazione.

Art. 15

I FRATELLI "ORDINARI"

Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli (o sorelle) ordinari occorre essere di principi e di condotta cristiani.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Fraternita.

I fratelli (e le sorelle) ordinari costituiscono il corpo funzionale della Fraternita; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei fratelli (e sorelle) ordinari sono costituiti il "Gruppo dei Fratelli Attivi", il "Gruppo delle Sorelle Attive" e il "Gruppo giovanile" secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli, i cui iscritti svolgono, in quanto è nelle loro possibilità, le opere caritative in atto nella Fraternita.


Art. 16

I FRATELLI "ADERENTI" (O "SOSTENITORI")

Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli (o sorelle) "aderenti" (o "sostenitori") è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Fraternita.

I fratelli (e sorelle) "aderenti" sono quelli che partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Fraternita si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi anche collaloro quota contributiva.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio e hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della Fraternita nonché alla "Assemblea della Carità" di cui all'art. 47 del presente Statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.



Art. 20

IL GRUPPO DEI "PICCOLI FRATELLI"

I "Piccoli Fratelli" sono gli iscritti fra i 10 e i 15 anni. Essi parteciperanno alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale ("Correttore").

Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Fratelli" nominato dal Consiglio Direttivo.

Al termine del 15° anno di età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

Art. 21

IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES"

E' costituito presso la Fraternita il Gruppo Donatori di Sangue "Fratres".

Il Gruppo fa parte della Consociazione Nazionale Fratres delle Misericordie d'Italia presso la Confederazione Nazionale del quale accetta lo statuto generale, gli indirizzi e la disciplina e della quale Consociazione è sezione specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori.

Il Gruppo opera secondo le norme statutarie e regolamentari della Consociazione Nazionale Fratres.

Il Gruppo è composto di tre categorie di soci: donatori, collaboratori e sostenitori.

I soci collaboratori si impegnano a svolgere attività specifiche per il funzionamento del Gruppo senza sottoporsi a trasfusioni. I soci sostenitori sorreggono il Gruppo moralmente e finanziariamente.

Possono far parte del Gruppo nelle tre categorie sopra indicate anche persone non iscritte alla Fraternita, le quali abbiano i requisiti di cui all'art. 16 (1° comma) del presente Statuto.

L'ammissione al Gruppo per i non iscritti alla Fraternita avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo del Gruppo, oppure, se non costituito il Consiglio, al Consiglio Direttivo della Misericordia.


Tutti gli iscritti al Gruppo hanno entro il Gruppo eguale parità di diritti e di doveri. I non iscritti alla Fraternita non godono peraltro dei diritti sociali nei confronti della Fraternita.

Partecipano alle assemblee del Gruppo con diritto di elettorato attivo e passivo i soci donatori e i soci collaboratori.

In seno al Gruppo è nominato il Presidente, il Capo-Gruppo, il Medico del Gruppo e il Cappellano del Gruppo (quest'ultimo in concorde intesa col Correttore della Fraternita).

Il Gruppo può nominare un Consiglio Direttivo, del quale fa parte come componente di diritto un membro del Consiglio Direttivo della Fraternita espressamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente del Gruppo rappresenta il Gruppo presso la Consociazione Nazionale Fratres e ne cura le direttive presso il Gruppo.



delus

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Fraternita anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Di tali Circoli potranno fare parte anche persone non iscritte alla Fraternita che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su presentazione di due fratelli.

L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso la Fraternita.

Il Consiglio Direttivo potrà costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

Per fiancheggiare le opere della Fraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito - ad iniziativa di confratelli e di cittadini amici della Fraternita e con l'approvazione del Consiglio Direttivo - un "Comitato pro Misericordia" con gestione e responsabilità propria delle cui resultanze il Comitato darà comunicazione al Consiglio direttivo della Fraternita.

CAPO IV

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art.25

DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile;
- c) se fratelli (o sorelle) attivi o iscritti a speciali settori operativi disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare le riunioni;
- e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.


ART. 26

DICIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni della comunicazione al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Presidente.



Art. 29

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art.39) durano quattro anni.

Il Consiglio Direttivo si rinnova per metà ogni due anni, con le modalità di cui agli articoli 43 e 46.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Art. 30

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a)- provvede alla amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;

b)- provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente secondo le norme del Regolamento Organico di cui all'art.49;

c)- delibera i regolamenti e le norme speciali;

d)- assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato;

e)- provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;

f)- assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

g)- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;


h)- delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'Istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;

i)- delibera sull'accettazione di eredità con beneficio d'inventario (art.472 c.c.), di donazioni e sul conseguimento di legati e ne richiede la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.17 c.c. e dell'art.14/ter della Legge Regionale 7.4.1976 n°15 e successive modificazioni ed integrazioni;

l)- delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;

m)- prende d'urgenza, eccetto nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 24 c.c., i provvedimenti che appariscano necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica nella prima Assemblea successiva;

n)- compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Fraternita.



Art. 33

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il capo della Fraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e vaglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- d) firma la corrispondenza e - in unione col Segretario - le carte e i registri sociali. Per mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 37, secondo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore, la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Fraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Presidente cura la personale vigilanza e custodia.
- g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Fraternita;
- h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 34

IL VICE-PRESIDENTE


Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art. 35

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera f) dell'art. 33; coadiuva il Consigliere Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione del Segretario nei relativi compiti.



Art. 41

L'ASSISTENTE SPIRITUALE (o "Correttore")

L'Assistente Spirituale ("Correttore") è nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta singola o ternata del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale o religioso della Fraternita, per essere esecutive, dovranno portare la sanzione dell'Assistente Spirituale.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, in accordo col l'Assistente Spirituale, particolari Assistenti Spirituali o per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres o per altri Gruppi di speciale assistenza.

Art. 42

LE ASSEMBLEE

La Fraternita si aduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;
- c) Assemblea della carità.

All'Assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci ordinari di età superiore ai 16 anni.

All'Assemblea della Carità partecipano anche gli iscritti alla categoria dei soci aderenti colle particolari modalità di cui all'articolo 47.

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 43


L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea;

- a)- delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;
- b)- delibera sulle altre materie di sua competenza;
- c)- delibera per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo del Consiglio stesso prescritto dall'art. 29, applicando le disposizioni di cui all'art. 46 salvo che l'Assemblea deliberi la conferma del Consiglio Direttivo uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione.



Art. 46

ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati.

La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale è composta da un numero di soci disposto dall'Assemblea nonchè dal Presidente del Collegio Probivirale (o da un delegato del Collegio stesso) che la presiede.

L'Assemblea nomina una Commissione di Seggio composta da tre fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste, colla sottoscrizione, quali presentatori, di almeno dieci soci ordinari; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma n. 2.

Tutte le liste devono esser presentate al Presidente della Commissione di Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il numero totale delle persone votate non può superare quello degli eleggibili.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternità, in caso di parità di iscrizione al più anziano di età.

Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di soci (come al comma 5) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso i votanti esprimano il voto colle modalità di cui al comma 7.

Art. 47

ASSEMBLEA DELLA CARITÀ


Ogni anno, il Consiglio Direttivo indice la Giornata della Misericordia e convoca possibilmente nello stesso giorno la "Assemblea della carità".

L'invito di partecipazione alla "Assemblea della Carità" è trasmesso dal Presidente a tutti gli iscritti alla Fraternità (soci ordinari e soci aderenti) nonchè alla Confederazione Nazionale. L'invito può essere esteso agli amici o simpatizzanti del sodalizio nonchè alla autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Consiglio Direttivo presenta il "bilancio della carità" mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Fraternità e dai Gruppi Specializzati nell'anno precedente.

Nella Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Fraternità è riservato alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria.



Art. 50

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, e sia andata deserta, il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale la esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di

interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anomalia e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Fraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, o ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla Autorità Governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, del c.c. e dell'art. 14 bis e ter della legge Regionale: n° 15/1976, nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c..

Art. 51

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRATERNITA

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, nè finchè rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 50.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla Assemblea e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3° comma, del c.c. (3/4 degli associati).

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del C.C. possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.